

**STUDIO LEGALE TORCICOLLO**  
00195 Roma - Via Carlo Mirabello, 11  
Tel. 06/37.89.10.54 – 06/37.89.19.17  
Fax 06/37.51.99.32 - Cell. 338/22.87.651  
E-mail: avvocato@giuseppiotorcicollo.it  
Pec: giuseppiotorcicollo@ordineavvocatiroma.org  
Sito: www.giuseppiotorcicollo.it

**CORTE D'APPELLO DI ROMA**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

**RG n. 982/2014 - Sezione I (Collegio I)**

**G. Rel.: Cons. DI SARIO VITTORIA**  
**Udienza: 11.02.2016 ore 12,00**

**NOTE DIFENSIVE**

**Per:** i Signori [REDACTED] + 275, nonché la Signora [REDACTED]  
[REDACTED], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. **Giuseppe Pio Torcicollo**  
**- APPELLATI -**

**Contro:** **ROMA CAPITALE**, rappresentata e difesa dall'Avv. **Alessandro Rizzo**  
**- APPELLANTE -**

**Nonchè nei confronti di:** i Signori [REDACTED] + 25, [REDACTED]  
[REDACTED]; rappresentati e difesi dall'Avv. **Andrea Sticca**  
**- ALTRI APPELLATI -**

**E nei confronti di:** i Signori [REDACTED] + 8; rappresentati e difesi dagli  
Avv.ti **Aldo Simoncini** e **Flavio La Gioia**  
**- ALTRI APPELLATI -**

**E nei confronti di:** i Signori [REDACTED]  
[REDACTED]  
**- ALTRI APPELLATI CONTUMACI -**

## PREMESSO CHE

Con ricorso ex art. 433 cpc ROMA CAPITALE (già Comune di Roma) ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 1693/2014, pronunciata dal Giudice Dott. *Flavio Baraschi* e depositata il 17.02.2014. Nella predetta sentenza il Giudice “**dichiara il diritto dei ricorrenti, dei chiamati in causa e degli intervenuti ad essere inquadrati in categoria D, posizione economica D1, nei limiti dei posti vacanti e disponibili entro la data di efficacia della graduatoria, in base all’attuale dotazione organica vigente, secondo l’ordine di precedenza della graduatoria stessa**”

Si sono costituiti nel presente giudizio gli odierni appellati, i quali chiedono che il presente gravame sia giudicato **inammissibile** ovvero, in subordine, **venga dichiarato infondato in fatto ed in diritto**.

L’appello è manifestamente inammissibile in relazione agli odierni appellati in quanto, nonostante gli stessi – vittoriosi in primo grado – avessero **notificato la sentenza presso il difensore dell’odierna appellante** – soccombente in primo grado - a mezzo ufficiale giudiziario **in data 21.02.2014 (v. all. 3 memoria di costituzione)**, la medesima appellante ha effettuato il deposito del ricorso presso la Cancelleria di questa Corte **in data 26.03.2014**, e cioè OLTRE IL TERMINE DI 30 GG. DALLA NOTIFICA DELLA SENTENZA!!!

L’appello è dunque tardivo con riguardo a tutti coloro (“ricorrenti”, “intervenuti” e “chiamati in causa”) che, nell’ambito del giudizio di prime cure (RG n. 3938-2012), si sono costituiti e difesi. Infatti, in detto giudizio vi è stato sia l’INTERVENTO VOLONTARIO “LITISCONSORTILE”, che quello su “ORDINE DEL GIUDICE” (**all. 4 mem. cost.**), di tutti coloro che si trovano “**inseriti nella graduatoria in questione in qualità di idonei**” (**all. 5 mem. cost.**). Nel predetto giudizio, oltre ai “ricorrenti” (Agostini Daniela + 112), si sono costituiti, per il tramite del sottoscritto procuratore (Avv. Giuseppe Pio Torcicollo), sia gli “interventori volontari” ( [REDACTED] ) + 13), sia alcuni (la maggior parte) fra coloro che sono stati chiamati “*iussu iudicis*” ( [REDACTED] )

[REDACTED]). Tutti costoro, pertanto, sono stati “**rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Pio Torcicollo**”, come recita la sentenza notificata. Si sono costituiti, altresì, anche altri idonei, “chiamati in causa” dal Giudice: alcuni sono stati rappresentati e difesi dall’Avv. Andrea Sticca, e cioè “[REDACTED] + 25”; altri dagli Avv.ti Aldo Simoncini e Flavio La Gioia [REDACTED] + 8”).

Orbene, la sentenza (integrale con i nomi delle parti) è stata notificata, ad istanza di alcune parti, per il tramite dell’Avv. Giuseppe Pio Torcicollo: *ergo*, per tutti (a favore di) coloro che sono parti vittoriose in giudizio (ricorrenti, intervenuti, chiamati in causa), è decorso infruttuosamente il termine di 30 gg. per proporre appello da parte del soccombente. Infatti, il termine di 30 giorni scadeva il 24 marzo 2014, mentre l’appellante ha curato il deposito dell’atto il successivo 26 marzo.

Infatti, nella presente controversia ricorre una fattispecie di “CAUSA INSCINDIBILE”, E CIOE’ DI “LITISCONSORZIO NECESSARIO PROCESSUALE”: quindi la notifica della sentenza chiesta solo da “alcune” parti (quelle rappresentate e difese dall’Avv. Giuseppe Pio Torcicollo) fa decorrere il termine “breve” per impugnare la medesima nei confronti delle parti stesse ed anche di “quelle” che non hanno effettuato detta notifica nel medesimo termine (21.02.2014) (cioè quelle rappresentate e difese dagli Avv. Andrea Sticca e Aldo Simoncini). Inoltre, la parte soccombente cui sia stata notificata la sentenza ha l’onere di proporre l’impugnazione nel termine breve decorrente dalla notifica nei suoi confronti (tranne che nei casi richiamati nell’art. 326), a prescindere dalla circostanza che la notifica sia stata eseguita a richiesta di solo una delle parti del giudizio a quo o che la sentenza non sia stata notificata alle altre parti in causa (Cass. 12/02/1995 n. 1615).

All’udienza del 01.10.2015 la Corte, vista l’eccezione sollevata dagli appellati, ha invitato le parti a prendere posizione in ordine alla questione della “**rilevanza della ritualità o meno ai sensi dell’art. 285 cpc della relata di notifica della sentenza di I grado depositata a questa Corte in data 9-5-2014**”.

Orbene, leggendo la relata di notificazione (v. **l'originale dell'atto notificato il 21.02.2014**, prodotto a questa Corte in udienza), si evincono i seguenti elementi.

**A) Quanto ai “soggetti istanti”.**

E' stata effettuata, in data 21.02.2014, la notifica di “copia autentica” della sentenza, che consta di n. 33 pagine, come risulta dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal cancelliere sul retro dell'ultima pagina, in data 18.02.2014: quindi, è incontestabile, fino a querela di falso, che la copia della sentenza consegnata alla parte soccombente, è **identica** all'originale depositato in cancelleria in data 17.02.2014. Motivo per cui, l'indicazione delle “parti vittoriose” trovasi già contenuta **nella sentenza**, nella cui **epigrafe** sono indicati sia i **ricorrenti** che gli **interventuti** che i **chiamati in causa**. Non potrebbe, perciò, Roma Capitale eccepire che, nella istanza di notificazione redatta dall'ufficiale giudiziario, poiché si dice “**Richiedente** [REDACTED] **+ ALTRI**”, non vi è certezza assoluta sull'identità delle parti notificanti: le parti notificanti sono appunto “[REDACTED] ed ALTRI”, e cioè tutti quelli i cui nominativi sono indicati per esteso nell'atto stesso, in quanto parti vittoriose. Secondo la Cassazione, infatti, la notifica fatta dall'avvocato che difende **più parti** in giudizio, sarebbe valida anche **in assenza di specifica menzione del nome delle parti nella relata**, ove l'individuazione delle parti stesse sia agevolmente ottenibile **mercè l'esame dell'atto**. Nel caso in esame, la sentenza contiene l'espressa menzione del nome delle parti, distinguendo pure le parti rappresentate e difese dall'Avv. Giuseppe Pio Torcicollo da quelle rappresentate e difese da altri avvocati.

Peraltro, nella relata di notifica – oltre alla menzione come “**richiedente**”, in data **20.02.2014**, di “[REDACTED] **+ altri**” - è altresì indicato il numero di RG della sentenza (**RG 1693-2014**), e a sua volta la relata è congiunta con la sentenza tramite **timbro apposto dall'Ufficiale Giudiziario**: quindi non vi è alcun dubbio circa il riferimento come “altre parti istanti” ai soggetti **espressamente indicati** nella sentenza.

In ogni caso, sussistendo il succitato litisconsorzio necessario processuale, l'espressa menzione di ' [REDACTED] ' ed "ALTRI", quali parti "istanti", è più che sufficiente **per individuare una o più parti**, fra quelle presenti nel giudizio, con la conseguenza che la decorrenza del termine per dette parti, non può non operare **anche per tutte le altre parti**, secondo i principi già illustrati nella memoria difensiva depositata per l'udienza del 01.10.2015 (in rettifica a quanto affermato nel primo atto di costituzione e difesa).

Nelle proprie note depositate per l'odierna udienza l'Avv. Rizzo eccepisce fantomatici vizi della notifica (relativamente a quella del 21.02.2014) del tutto "inesistenti", con riferimento in particolare alla necessità che la notifica della sentenza sia fatta, appunto, "**ad istanza di parte**".

Secondo il legale di parte appellante:

1) *"La suddetta sentenza risulta **priva**, nella richiesta riportata in calce all'atto notificato, non solo **della espressa indicazione del soggetto richiedente**, ma finanche della (pur generica) espressione 'di stile' 'ad istanza come in atti' o analoga, essendo corredata del solo **timbro stampigliato ad inchiostro 'Avv. Giuseppe Pio Torcicollo'** con firma illeggibile e data di sottoscrizione modificata e parzialmente inintelligibile. **Nella relazione di notificazione redatta dall'Ufficiale Giudiziario**, invece, la parte richiedente veniva individuata in ' [REDACTED] [REDACTED] + altri'. Non è dato conoscere cosa fosse indicato nella ricevuta dell'Ufficiale Giudiziario in quanto, a differenza delle altre notifiche di cui si dirà in prosieguo, **non è stata successivamente depositata in atti da controparte...**".*

2) Secondo l'appellante, inoltre, anche a voler ritenere che l'istanza di notifica della sentenza, in mancanza di espressa indicazione delle parti, provenisse in tal caso dal sottoscritto avvocato, quale procuratore delle parti in giudizio, una tale modalità di notifica non sarebbe valida, poiché il legale munito della procura alla lite non sarebbe di per sé legittimato a chiedere, in nome e per conto delle parti che rappresenta, la specifica attività processuale consistente nella notificazione della sentenza, ex art.

285 cpc, al fine della decorrenza del termine breve ad impugnare. Quindi, conclude l'appellante, la notifica effettuata in data 21 febbraio 2014 sarebbe carente, oltre che **sotto il profilo della forma** (per quanto sopra eccepito dall'appellante), anche **sotto il profilo della legittimazione**.

3) *“Della inidoneità della notifica del 21.02.2014 sembrerebbe essersi resa conto la medesima **controparte**, quando, **ai primi di marzo 2014**, a distanza, dunque, di pochissimi giorni dalla precedente, **notificava** (altrimenti inspiegabilmente) **3 copie ulteriori della sentenza, indicanti, questa volta, nella richiesta della copia esecutiva acclusa alla notifica, la parte per conto della quale la notifica veniva effettuata**. E' solo da tali contestuali notifiche (4.03.2014) che, individuando, peraltro sommariamente ed ob relationem le parti richiedenti, mediante indicazione dei distinti soggetti per conto dei quali era richiesto il rilascio delle copie, può essere, eventualmente, fatto decorrere il termine (lungo) per l'impugnativa della sentenza, che, pertanto, risulta tempestiva”.*

4) *“D'altronde, come evidenziato dal medesimo **Avv. Torricollo** nella già citata memoria di costituzione, l'ipotesi che ci occupa, non è riconducibile nell'ambito del **litisconsorzio necessario sostanziale**”.*

Orbene, le eccezioni sollevate dall'appellante sono destituite di ogni fondamento, contrastanti con le indicazioni della giurisprudenza della suprema corte di cassazione, e frutto dell'erronea e distorta applicazione delle norme e degli istituti invocati: e pertanto, si invita la Corte a valutare, una volta di più, la sussistenza delle condizioni per ritenere l'appellante avere agito se non con dolo, quanto meno nella **“non scusabile” ignoranza delle norme di legge (e del diritto vivente)**, e tale **“inescusabilità”** (in base alla diligenza richiesta al professionista che opera per conto della parte) non può non radicare, almeno, un giudizio negativo in termine di **comportamento colpevole** dell'appellante!

Sub 1: obietta l'appellante che l'istanza di notificazione della sentenza, contenuta in calce all'atto notificato e sottoscritta dal procuratore, non reca alcuna indicazione della "parte istante"; né gli appellati avrebbero prodotto la "ricevuta di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario", da cui si evinca il nome degli istanti!

E' allora il caso di ricordare all'appellante che il c.d. momento di "impulso di parte" nel procedimento di notificazione dell'atto processuale (cioè l'istanza di notifica), non richiede "formule particolari" e neppure deve essere fatto "per iscritto" dalla parte istante. Come ormai chiarito dalle **Sezioni Unite della Corte di Cassazione**, nella ormai storica **sentenza n. 9213 del 06.09.1990, pubblicata con nota a commento dell'Avv. Rodolfo Murra, Capo dell'Avvocatura di Roma Capitale (allegato 1)**, bisogna distinguere il problema della "legittimazione" dei soggetti abilitati a chiedere la notifica dell'atto processuale, dal concreto "esercizio" del diritto: ***"La legge...non prevede uno specifico atto formale avente siffatto contenuto. L'unica norma che concerne in via generale la fase di impulso, cioè l'art. 137, nulla dispone al riguardo, giacché in questo la locuzione 'istanza di parte' è usata per designare, come si è visto, una delle tre categorie di soggetti che possono assumere l'iniziativa del procedimento notificatorio, non già per indicare (con il termine 'istanza') la forma o il contenuto della richiesta o, comunque, un distinto atto destinato a tale scopo...Nè è prevista una diretta e specifica documentazione (ad es., mediante processo verbale) in ordine alla consegna dell'atto e al soggetto che materialmente la esegue, giacché l'ufficiale giudiziario soltanto a conclusione del procedimento notificatorio deve dare notizia dell'istanza', indicando la parte da cui è stato officiato nella relazione di notifica, che è l'unico atto giuridicamente rilevante (anche) nei confronti del destinatario...Il ruolo decisivo che in tal senso svolge l'atto da notificare è alla base del costante orientamento espresso da questa Corte nell'ipotesi che nella relazione di notifica sia del tutto assente l'indicazione della parte istante. Muovendo dalla premessa che l'omissione non è in alcun modo sanzionata, sicché deve escludersi la sussistenza di una nullità formale, si è precisato che***

***non si configura neppure un vizio extraformale se l'atto notificato consenta di individuare la persona alla quale va imputata la notificazione: soltanto l'incertezza al riguardo rende assolutamente inidoneo il procedimento notificatorio (sent. n. 812 del 1986; n. 2871 del 1984; n. 3371 del 1982; n. 9 e n. 1974 del 1979; n. 2147 del 1977). Con il quale indirizzo implicitamente si riconosce, oltre alla normale irrilevanza di una distinta volontà di notifica, la stretta inerenza e strumentalità della notificazione rispetto all'atto da notificare, in relazione al quale si stabilisce il soggetto al quale deve essere riferita...".***

Orbene, controparte si ostina a voler cercare nella previa "istanza" (dichiarazione, appunto, informale) contenuta "in calce" all'atto da notificare, **piuttosto che nella "relata di notifica" vera e propria redatta dall'ufficiale giudiziario** (unica dichiarazione rilevante ai fini e per gli effetti di stabilire il modo in cui è avvenuta la notificazione della sentenza), le tracce da cui desumere l'indicazione delle "parti istanti".

L'appellante, infatti, dimentica che la prassi in uso presso gli avvocati di redigere in pre-stampato la formula della relata di notifica dell'atto da consegnare all'ufficiale giudiziario, non è prevista da alcuna norma di legge, e tanto meno tale formula deve essere sottoscritta dall'avvocato: in caso di notifiche affidate all'ufficiale giudiziario, come nel caso di specie, **unico soggetto competente a redigere (e sottoscrivere) la relata, infatti, è l'ufficiale giudiziario.**

E nel caso di specie l'Ufficiale giudiziario ha dato atto, nella relata di notifica, non solo che la sentenza è stata da lui consegnata alla controparte, ma anche che a chiedere la suddetta notifica erano i signori "██████████ + ALTRI".

L'appellante si duole che gli odierni appellati non abbiano prodotto la "ricevuta" della consegna della sentenza all'ufficiale giudiziario (da cui evincere i nomi delle parti istanti): ed invero, la Corte potrà agevolmente osservare che l'attestazione del momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, da cui risulta l'indicazione del soggetto "istante", trovasi contenuto nel corpo della stessa relata di notifica, che l'ufficiale giudiziario ha restituito unitamente all'atto notificato, previa consegna

all'ufficio della ricevuta. Quindi, le indicazioni contenute nella ricevuta di consegna dell'atto (da notificare) all'ufficio, sono poi state trasfuse nel corpo della relata. Nella parte alta della suddetta relata, oltre al numero di cronologico, è indicata la data di consegna della sentenza all'ufficio (20.02.2014), ed appunto la parte "richiedente" ( [REDACTED] \ + ALTRI). Il giorno 21.02.2014, invece, la sentenza veniva consegnata all'indirizzo indicato nella relata, a mani di persona addetta alla ricezione dell'atto.

L'unico modo con cui l'appellante avrebbe potuto togliere efficacia alla validità, quanto alla "parte istante", della notifica della sentenza, era quello di produrre in giudizio la prova che la relata di notifica che si trova spillata sull'atto notificato ha un contenuto diverso da quello della relata di notifica acquisita agli atti. Se per aventura il nome delle parti indicate nella relata contenuta nella copia consegnata all'appellante fosse diverso da quello che si trova indicato nella relata in atti, allora vi sarebbe incertezza assoluta sulla identità del notificante. Diversamente, la relata di notifica fa piena prova non solo del modo e del luogo della consegna, ma anche del soggetto istante.

Nè rileva la circostanza che la relata indichi senza menzionare il nome le parti diverse da [REDACTED]. Infatti, come chiarito dalle sezioni unite nella succitata sentenza, ed in altre successive, ciò che rileva è che l'identità delle altre parti **sia agevolmente rinvenibile attraverso il contenuto dell'atto stesso**. Orbene, la sentenza notificata indica i nomi e le generalità delle parti, e quindi non vi è alcun dubbio sulla identità delle parti medesime!

*Sub 2:* per puro tuziorismo piace a questa difesa prendere posizione su un'altra eccezione sollevata dall'appellante, quella per cui il difensore della parte non è legittimato, in quanto tale, a chiedere la notifica della sentenza nell'interesse della parte, occorrendo a tal fine una procura *ad hoc* rilasciata dalla parte stessa.

Tale tesi è stata patrocinata, in dottrina, da [REDACTED], ma invece **è stata disattesa dalla unanime giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione**, nonché da altra parte della dottrina. Secondo la giurisprudenza, infatti, rientra nel potere di rappresentanza processuale

dell'avvocato l'attività di notificazione della sentenza, senza bisogno di procura speciale. Diversamente, per il caso dell'avvocato nominato per un nuovo grado di giudizio, che non è legittimato a notificare la sentenza del grado precedente.

Nella denegata e non creduta ipotesi che la Corte volesse individuare come "istante" il sottoscritto avvocato, piuttosto che le parti personalmente, dovrebbe perciò allora concludersi che ciò era possibile, e per nulla affatto vietato!

E tuttavia, dal confronto della istanza (informale) contenuta in calce all'atto da notificare (dove risulta chiaramente il nome del sottoscritto avvocato che propone l'istanza) con la successiva relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario (atto formale), emerge che la vera parte istante è la parte personalmente, non il sottoscritto avvocato, il quale invece costituisce, agli occhi dell'ufficiale giudiziario, semplicemente il "tramite" fra la parte stessa ed il medesimo ufficiale. Infatti, nel consegnare la sentenza all'ufficiale giudiziario non si è chiesto di notificare ad istanza "del sottoscritto avvocato". Tale mancata specificazione, così come la mancata indicazione delle parti nella istanza informale di notificazione, non poteva che essere intesa nel senso che a chiedere la notifica erano le parti personalmente, non l'avvocato delle stesse. Quest'ultimo, infatti, agisce **nell'interesse delle parti**, e quindi se chiede all'ufficiale giudiziario di notificare la sentenza alla controparte, non può che farlo su "istanza delle parti medesime", nel cui esclusivo interesse deve realizzarsi l'attività richiesta.

*Sub 3.* Secondo l'appellante, a confermare il fatto che la notifica effettuata in data 21.02.2014 non sarebbe valida, ai fini e per gli effetti della decorrenza del termine breve per impugnare, soviene la circostanza che, in data 04.03.2014, vi sono state **ulteriori 3 notifiche della medesima sentenza**, ciascuna effettuata per un "gruppo distinto" di parti. Tale circostanza dimostrerebbe, secondo l'appellante, che le ultime notifiche sarebbero state fatte al fine, appunto, di **sanare** la precedente notifica del 21 febbraio.

Ed invero, come riconosciuto dall'appellante, queste 3 notifiche non indicano le "parti istanti", cioè i nomi dei soggetti in favore dei quali si

effettuano le notifiche stesse: ivi, infatti, si indicano solo le tipologie di ricorrenti (ricorrenti originari, intervenuti volontariamente, chiamati in causa). Di contro, l'unico soggetto che figura in ciascuna delle suddette 3 notifiche come parte "istante", è proprio il sottoscritto avvocato, laddove le parti vengono indicate come soggetti dei quali il sottoscritto è "antistatario".

Ma soprattutto, le notifiche suddette sono state fatte **non secondo il modo indicato nell'art. 285 cpc**, cioè presso il difensore della controparte, ma bensì alla "parte personalmente", nel luogo della sede legale dell'Ente e non nell'indirizzo del domicilio eletto.

Tale circostanza, evidenzia il fine per il quale le suddette notifiche sono state effettuate: il recupero delle spese liquidate dal giudice, delle quali il sottoscritto si è dichiarato "antistatario". Poichè si tratta di recupero delle spese, e quindi di **esecuzione della sentenza**, la notifica è avvenuta **presso la parte personalmente**, non presso il difensore costituito, diversamente dalla notifica del 21 febbraio (v. *infra*).

E non si vede come l'appellante, allora, possa collegare gli effetti dell'articolo 285 cpc, e cioè la decorrenza dei termini ad impugnare, dalla notifica della sentenza fatta alla parte personalmente, e negare invece i medesimi effetti alla precedente notifica, effettuata presso il domicilio eletto dall'avvocato, e quindi in modo idoneo a produrre l'effetto ex art. 285 cpc!!! Le conclusioni dell'appellante sono a dir poco "paradossali"!!!

Il motivo per cui le successive notifiche sono state plurime, e non una sola notifica, discende non dalla circostanza che bisognasse individuare, per ciascuna notifica, diverse "parti istanti"! La sentenza, infatti, è **unica** e riconosce in capo a tutti **lo stesso diritto**, quindi non aveva certo bisogno di essere notificata più volte per parti diverse. E' il recupero delle spese, invece, che si articola in distinti "titoli di pagamento": il giudice di primo grado, infatti, non ha liquidato una sola volta le spese in favore del sottoscritto avvocato, ma più volte in base ai diversi gruppi di "parti del giudizio" dalle quali il sottoscritto è "distrattario" ai fini delle spese del giudizio stesso.

Ancora una volta, perciò, è ai fini delle spese, e cioè dell'esecuzione integrale della sentenza, che il sottoscritto ha proceduto alla notifica di tanti titoli in forma distinta.

Ma questo non vuol dire che la notifica effettuata il 21 febbraio, in modo unico per tutte le parti (parimenti vittoriose in giudizio), non sia già valida **ai diversi fini ed effetti** del decorso dei termini per impugnare. Anzi, è proprio la prima notifica che, stando alla relata, è di per sé idonea al prodursi degli effetti ex art. 285 cpc, laddove invece le ulteriori e distinte notifiche non sarebbero a ciò preposte!

*Sub 4.* Infine, l'appellante si rifiuta di riconoscere che, nella presente fattispecie, si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario: non si tratta, è vero, di litisconsorzio "sostanziale", ma evidentemente di litisconsorzio prettamente "processuale", dove il vincolo che lega una parte all'altra risiede sia nel modo in cui il processo si è svolto, con ampliamento progressivo dei soggetti postulanti un determinato bene della vita, sia nel tipo di domanda posta in essere, dove la posizione di una parte è processualmente coordinata alla posizione dell'altra.

Inoltre, se è vero che nell'atto originario di costituzione, depositato prima della scadenza dei termini per presentare la memoria difensiva, il sottoscritto difensore aveva individuato in origine un litisconsorzio facoltativo, vero è, però, che nella successiva memoria difensiva, prodotta **entro il termine di decadenza di 10 giorni** prima della prima udienza, il sottoscritto avvocato **ha rettificato la precedente osservazione**, evidenziando il sussistere di un **litisconsorzio necessario processuale**, citando la giurisprudenza sul punto.

Tale rettifica, avvenuta entro i termini di decadenza, non può non costituire una legittima "**emendatio**" e, quindi, prevalere sulla deduzione originaria, assorbendola e superandola.

**B) Altra questione rilevante è quella legata al destinatario della notifica.**

La relata di notificazione indica che la consegna è avvenuta al seguente destinatario: "**ROMA CAPITALE IN PERS SINDACO PT PRESSO AVV ALESSANDRO RIZZO VIA TEMPIO DI GIOVE 21**". Quindi, viene sì

indicata Roma Capitale, ma “**presso Avv. Alessandro Rizzo**”, alla “**Via del Tempio di Giove n. 21**”. Perciò, l'atto **non è diretto a Roma Capitale personalmente**, che ha invece sede legale a **Piazza del Campidoglio n. 1**, ma **al suo procuratore legale Avv. Alessandro Rizzo**, che ha eletto domicilio in **Via del Tempio di Giove n. 21**.

La Suprema Corte è intervenuta a **Sezioni Unite** in tema di decorrenza del termine breve di impugnazione nell'ipotesi di notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita personalmente alla parte soccombente, anziché al procuratore costituito. Il Codice di rito, infatti, prevede all'articolo 285 che la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., deve avvenire, su istanza di parte, a norma dell'art. 170 c.p.c., e quindi deve essere effettuata **al procuratore costituito**; mentre all'art. 479, comma 2, c.p.c., prescrive che la notificazione in forma esecutiva della sentenza deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e ss. c.p.c. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la **sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011** ha espresso il seguente principio di diritto: “*La notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, **anziché al procuratore costituito** ai sensi degli artt. 170, primo comma, e 285 c.p.c., – nel regime anteriore alla l. 23 febbraio 2006, n. 51 – non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione né per il notificante, né per il notificato. Tale principio è tuttora coerente con le finalità acceleratorie dell'art. 326 c.p.c. e compatibile con il novellato art. 111 Cost. sotto il profilo della ragionevole durata del processo*”. Con la pronuncia in esame, le Sezioni Unite ribadiscono e confermano, pertanto, il prevalente orientamento della corte di legittimità, muovendo dall'assunto secondo il quale la notificazione operata nelle forme di cui all'art. 479 c.p.c. (alla parte personalmente) è idonea a garantire alla parte notificata una conoscenza (soltanto) “di fatto” della sentenza, avendo essa una funzione propedeutica diversa da quella propria della notificazione operata nelle forme di cui agli articoli 170 e 285 c.p.c. (al procuratore costituito), ed essendo finalizzata unicamente ad indicare a controparte la volontà di voler procedere in via esecutiva, proprio per consentirle di

poter adempiere spontaneamente. Di converso, **solo la notificazione della sentenza fatta al procuratore costituito ai sensi degli articoli 170 e 285 c.p.c.** ha la funzione di garantire alla controparte la **conoscenza legale** della sentenza ed è, quindi, **propedeutica all'impugnazione**, essendo solo essa finalizzata a realizzare l'effetto acceleratorio e la formazione del giudicato. Proprio per questo, si afferma, il legislatore ha previsto tali due diverse forme di notificazione: l'una, personalmente alla parte ex art. 479 c.p.c., finalizzata a (comunicare ed a) porre in essere l'esecuzione. L'altra, presso il procuratore costituito ex artt. 285 e 170 c.p.c., finalizzata, invece, a far conseguire una conoscenza legale della sentenza e, quindi, in un'ottica acceleratoria, a far decorrere i termini brevi per l'impugnazione. D'altronde, la circostanza che la conoscenza legale della sentenza si realizzi attraverso la notificazione al procuratore costituito, anziché alla parte personalmente, si fonda sulla necessità che la sentenza notificata e l'opportunità della sua impugnazione possano essere verificate da un soggetto qualificato a farlo, al fine di rendere effettiva, per la parte soccombente, la tutela a tal fine predisposta dall'ordinamento. Ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, pertanto, ciò che rileva è unicamente e solamente **la conoscenza legale della sentenza**, con conseguente irrilevanza a tal fine di una diversa scienza effettiva della sentenza conseguita *aliunde*, e, quindi, anche nei modi previsti dall'art. 479 c.p.c.

Orbene, la sentenza appellata è stata notificata sì a Roma Capitale, in persona del sindaco p.t., ma è stata indirizzata "**presso l'Avv. Alessandro Rizzo**", in "**via del Tempio di Giove n. 21**". Quindi, per rispondere al quesito posto dalla Corte, è stato certamente rispettato il requisito normativo richiesto dall'art. 285 cpc in ordine alle modalità di notificazione della sentenza.

La Corte di Cassazione, sezione III, con la **sentenza 27 febbraio 2014, n. 4698** ha stabilito, infatti, che "*ai fini del decorso del termine breve previsto dall'art.326 cod. proc. civ., la notifica della sentenza effettuata nel domicilio eletto presso il difensore è equivalente a quella effettuata, ai sensi degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., nei confronti del procuratore*

costituito della parte, atteso che trattasi di **forme di notificazione che soddisfano entrambe l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo difensore tecnico, come tale professionalmente qualificato a valutare l'opportunità dell'impugnazione** (confr. Cass. civ. 8 marzo 2006, n. 4997; Cass. civ. 24 novembre 2005, n. 24795). Nella indicata prospettiva, si è ritenuta **inidonea** a far decorrere il termine breve per impugnare la notifica della sentenza effettuata **al Comune**, parte in causa, in persona del Sindaco e presso la Casa comunale, **in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell'ente, anch'egli colà domiciliato** (confr. Cass. civ. 11 giugno 2012, n. 9431); e si è altresì considerata **insufficiente**, ai medesimi fini, la notifica della sentenza effettuata al legale rappresentante della parte **presso il domicilio di questa** e a mani del legale, qualificatosi tuttavia 'impiegato/funziario incaricato di ricevere le notificazioni addetto alla sede stessa', trattandosi, si è detto, di notificazione che non risultava indirizzata né al difensore **né alla parte nel domicilio eletto presso il suo procuratore** (confr. Cass. civ. 8 marzo 2006, n. 4997). Ora, a tale orientamento il collegio intende dare continuità, in motivato dissenso dal diverso indirizzo espresso da Cass. civ. 12 settembre 2011, n. 18640, che riconobbe la decorrenza del termine breve in un caso in cui il domicilio eletto presso il procuratore era situato nella medesima sede in cui era domiciliata la parte, risultando in tal modo garantito in modo univoco – si disse – il collegamento tra la stessa, il suo procuratore costituito e il domicilio di quest'ultimo. E invero, a garanzia dell'effettività del diritto di difesa, va qui ribadita **l'essenzialità del riferimento nominativo, nel corpo della relata, al procuratore della parte, in tale sua veste e quindi la necessità dell'uso di forme di notificazione idonee ad assicurare, almeno in astratto, che l'atto arrivi nelle mani del difensore, nella qualità**".

La Suprema Corte, pertanto, ha stabilito i seguenti principi:

1) la notifica della sentenza effettuata "alla parte nel domicilio eletto presso il difensore costituito" è "**equivalente**" alla notifica della sentenza effettuata "al difensore costituito per la parte";

2) è essenziale il **“riferimento nominativo, nel corpo della relata, al procuratore della parte, in tale sua veste e quindi la necessità dell’uso di forme di notificazione idonee ad assicurare, almeno in astratto, che l’atto arrivi nelle mani del difensore, nella qualità”**.

La **relata di notifica** prodotta agli atti del presente giudizio, rivela senza alcun dubbio che la notifica è avvenuta **in modo conforme alla previsione di cui all'art. 285 cpc**, secondo l'interpretazione che ne ha dato la Suprema Corte: la sentenza, infatti, è stata indirizzata a Roma Capitale **“presso Avv. Alessandro Rizzo Via del Tempio di Giove 21”**. La specifica spendita del nome del difensore costituito, **Avv. Alessandro Rizzo**, presso cui effettuare la consegna dell'atto, la circostanza che l'indirizzo indicato per la consegna sia il domicilio eletto dall'avvocato, **Via del Tempio di Giove 21**, e non la sede legale dell'Ente (Piazza del Campidoglio 1), costituiscono elementi necessari e sufficienti perché la notificazione della sentenza effettuata il 21.02.2014 abbia raggiunto il suo “scopo”, e cioè la “conoscenza legale” della sentenza stessa da parte del difensore, abilitato a valutare se presentare o meno l'appello.

A questo punto non rileva se l'atto sia concretamente oppure no stato consegnato nelle mani del suddetto difensore, posto che l'onere posto a carico del notificante, al fine della produzione degli effetti previsti dalla legge per il passaggio in giudicato della sentenza, è stato compiutamente assolto, come si evince nella relata di notifica.

Diverso sarebbe stato, se l'atto fosse stato notificato **presso la sede legale dell'Ente**, anziché presso il domicilio del suo procuratore. Ovvero, se la sentenza fosse stata semplicemente notificata a Roma Capitale, in Via del Tempio di Giove n. 21, **senza alcuna indicazione dell'avvocato Alessandro Rizzo**: solo allora, come dice la Cassazione, sarebbe venuto meno il collegamento fra l'indirizzo del domicilio eletto e il destinatario finale dell'atto, che non è Roma Capitale in persona ma il suo procuratore legale Aw. Alessandro Rizzo.

Correttamente, pertanto, nella relata di notifica l'indicazione del domicilio segue quella dell'avvocato costituito, non lasciando alcun dubbio circa il collegamento difensore-domicilio.

Ma vi è di più. Nell'originale dell'atto notificato (prodotto a questa Corte nell'udienza del 1 ottobre u.s.), si evince che nell'istanza di notificazione redatta dal sottoscritto avvocato e sottoscritta e datata dal medesimo (istanza scritta che, si badi bene, non è un elemento essenziale del procedimento di notificazione, dal momento che la c.d. "fase di impulso" del procedimento di notifica, come chiarito anche dalle sezioni unite della cassazione con la sentenza n. 9213 del 1990, non richiede l'uso di formule particolari, potendo aver luogo in via di fatto senza alcuna indicazione per iscritto, o addirittura essere effettuata da un soggetto interposto: ciò che rileva, infatti, è il modo in cui la notifica è stata effettuata quale si evince, unicamente e semplicemente, dalla "relata di notifica"), si legge: "***Si notifichi a ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., c/o difensore costituito Avv. Alessandro Rizzo, Via del Tempio di Giove n. 21, ai fini e per gli effetti della decorrenza del termine breve per impugnare***".

Anche la copia notificata all'odierna appellante, il giorno 21.02.2014, contiene **la stessa indicazione**: infatti, si presume fino a querela di falso che la copia consegnata alla controparte è conforme e identica all'originale di cui in atti. Quindi, è vieppiù confermato che l'atto era diretto non all'Ente personalmente, ma al suo avvocato costituito, in tale sua veste. E che ciò avveniva **al fine di far decorrere il termine breve per impugnare**.

Del resto, la modalità di notifica eseguita nella presente fattispecie, è identica a quella già seguita altre volte. Si allega al riguardo la copia di altra sentenza del Tribunale di Roma notificata alla controparte **nello stesso modo (allegato 2)**, cui ha fatto seguito l'atto di appello di Roma Capitale, che indica l'avvenuta effettuazione della notifica della sentenza al fine della decorrenza del termine breve per impugnare **(allegato 3)**. Non si vede, allora, perché in un caso identico a quello della odierna fattispecie la notifica avvenuta, nello stesso modo, è stata ritenuta idonea allo scopo, ed invece nel presente caso ciò non sarebbe avvenuto!

Infine, si rappresenta ancora una volta a questa Corte che la relata di notifica, in sé esaustiva e contenente gli elementi richiesti dalla legge, è

parte integrante dell'atto cui si riferisce, come si evince dal **timbro di congiunzione** che unisce detta relata all'ultima pagina della sentenza. E pertanto, ancora una volta, non vi è dubbio che alla odierna appellante, per il tramite del suo procuratore in giudizio, sia stata assicurata la "conoscenza legale" della sentenza, "ad istanza di parte", al fine di valutare l'opportunità o meno di presentare l'impugnazione della medesima.

E proprio in quanto la conoscenza legale della sentenza è avvenuta in modo "conforme" alla legge, o meglio con modalità "equipollente" a quella indicata nell'art. 285 cpc, la sentenza è passata in giudicato il giorno 24.03.2014 (decorsi 30 giorni dal 21.02.2014), mentre l'appello è stato depositato il giorno 26.03.2014!

L'essere la notifica stata effettuata in modo sostanzialmente "conforme alla legge", secondo l'interpretazione dell'art. 285 cpc fornita dalla Corte di Cassazione (c.d. "diritto vivente"), non può non comportare un giudizio di **responsabilità per colpa dell'odierna appellante**, che ha proposto appello senza prima verificare, usando l'ordinaria diligenza, l'avvenuta effettuazione della notifica in data 21.02.2014.

Ove, infatti, l'appellante avesse fornito elementi sufficienti di scusabilità per giustificare la mancata verifica della suddetta avvenuta consegna, si potrebbe tutt'al più evitare un giudizio negativo in ordine al proposto appello dell'Ente. Tali elementi, tuttavia, sono del tutto assenti. Anzi, è noto che l'Ente ha perseverato nel proporre appello, anche dopo avere avuto notizia di quanto dedotto dal sottoscritto difensore: l'Ente, infatti, ha notificato l'appello oltre un anno dopo avere avuto conoscenza della dedotta eccezione, perseverando in un comportamento processuale scorretto e foriero di ulteriori danni per gli odierni appellati, costretti ad attendere ulteriore tempo per la possibile declaratoria del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Nelle note difensive, addirittura, sostiene di aver considerato l'appello proponibile in quanto **ci si è basati sulle notifiche effettuate il giorno 4 marzo 2014, anziché sulla previa notifica del 21 febbraio 2014.**

Eppure era evidente, "*ictu oculi*", che le due forme di notificazione, avvenute in modo diametralmente diverso, erano fatte per scopi

certamente differenti. Era onere dell'appellante verificare, fra le due forme di notifica, quale fosse quella conforme al modello delineato e disciplinato nell'art. 285 cpc.

L'appellante ha inteso attribuire rilevanza alla seconda notifica, effettuata ex art. 479 cpc: **questa errata percezione degli atti non è assolutamente scusabile**, poiché **contrasta con precise disposizioni di legge**, la cui conoscenza è nota agli operatori del diritto. Ancora una volta, perciò, la Corte dovrà tener conto di ciò ai fini della condanna alle spese, nonché ai fini di un eventuale indennizzo per gli appellati.

\*\*\*\*\*

Pertanto, si insiste nell'accoglimento dell'eccezione di tardività-inammissibilità dell'odierno appello, e per la declaratoria del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, chiedendo altresì la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, in favore delle parti appellate, come quantificate nella memoria difensiva di cui in atti, con condanna alla refusione delle spese di lite, quantificate in ragione del numero elevato delle parti rappresentate e da distrarre in favore del sottoscritto difensore.

In via subordinata, si chiede il rigetto dell'odierno appello, poiché infondato nel merito per tutto quanto dedotto ed osservato nella memoria difensiva, con condanna alle spese di lite, da distrarsi.

SI DEPOSITA (in copia):

- 1) Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9213 del 06.09.1990 (p. 1-7).
- 2) Sentenza del Tribunale di Roma sezione lavoro n. 18713-2012, notificata a Roma Capitale in data 30.11.2012 (p. 8-13).
- 3) Ricorso in appello per Roma Capitale, depositato in data 28.12.2012 (p. 14-28).

Roma, lì 01 febbraio 2016

***Avv. Giuseppe Pio Torcicollo***